

REGOLAMENTO (CE) N. 2622/97 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, taluni prodotti della pesca, originari di Ceuta e Melilla, possono beneficiare, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dell'esenzione dai dazi doganali nel territorio doganale della Comunità; che tale esenzione va accordata nei limiti dei contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati nel corso degli anni 1982, 1983 e 1984 nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità o esportata nella Comunità nella sua composizione nel 1985;

considerando che, a causa della diminuzione del volume di pesci catturati e commercializzati, i prodotti originari di Ceuta che hanno beneficiato del regime tariffario stabilito dal protocollo n. 2 non sono più esportati nella Comunità; che, per questo fatto, i contingenti tariffari aperti in favore di Ceuta non sono stati prorogati oltre il 31 dicembre 1992; che gli avannotti e il novellame, vivi, di orata e di spigola, le orate e le spigole sostituiscono questi prodotti negli scambi commerciali con la Comunità;

considerando che la situazione geografica di Ceuta presenta caratteristiche connesse alla sua interclusione nel continente africano; che, in assenza dei settori agricolo e industriale, il settore primario di Ceuta si riduce essenzialmente alla pesca; che, dalla crisi di questo settore, l'acquicoltura potrebbe costituire, per gli operatori economici di Ceuta, una fonte di reddito alternativa alla pesca in mare;

considerando che il ruolo positivo svolto in passato dall'accesso a un trattamento tariffario preferenziale di taluni prodotti della pesca, originari di Ceuta, ai mercati comunitari giustifica la permanenza di tale trattamento, insieme con altri mezzi di azione comunitaria, in particolare l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari nelle regioni dell'obiettivo 1, fra le quali figura Ceuta;

considerando che in questo ordine di idee il trattamento tariffario preferenziale da accordare ai prodotti della pesca, provenienti dall'esercizio dell'acquicoltura a Ceuta, deve intensificare il suo ruolo di strumento finalizzato allo sviluppo di questa regione;

considerando che la Comunità accorda ad alcuni paesi terzi, in particolare ai paesi del Maghreb, un trattamento tariffario preferenziale che comporta l'esenzione dai dazi

doganali per i prodotti del codice NC ex 0301 99 90, 0302 69 94 e 0302 69 95; che è opportuno garantire a questi prodotti originari di Ceuta e importati nella Comunità lo stesso trattamento tariffario accordato a questi paesi terzi; che a tal fine è necessario procedere ad un adeguamento del regime tariffario applicato a Ceuta;

considerando che con il regolamento (CE) n. 1326/95⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto per l'anno 1995, per gli avannotti e il novellame, vivi, di orata e di spigola, originari di Ceuta, un contingente tariffario comunitario (numero d'ordine 09.0321); che con il regolamento (CE) n. 1822/96⁽²⁾ il Consiglio ha nuovamente aperto, per gli anni 1996/1997, dei contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per gli avannotti e il novellame, vivi, di orata e spigola, le spigole e le orate, originari di Ceuta (numero d'ordine 09.0321 e 09.0322);

considerando che il Regno di Spagna ha presentato alla Commissione una domanda per l'apertura, per l'anno 1998 e seguenti, dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1822/96;

considerando che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per questi prodotti e limitarne il volume, sulla base della produzione annua, a 3 000 000 di unità (avannotti e novellame di orata e di spigola) e a 100 tonnellate (orate e spigole); che il periodo contingente deve essere fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli anni 1998 e 1999; che l'applicazione del dazio contingente è subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che il regolamento (CE) n. 1427/97⁽³⁾ della Commissione, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽⁴⁾, che stabilisce le norme di applicazione del codice doganale, fissa le regole di gestione dei contingenti tariffari destinati a essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni;

considerando che l'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari instaurati dal presente regolamento è subordinata alla definizione di origine preferenziale, prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 128 del 13. 6. 1995, pag. 6.⁽²⁾ GU L 241 del 21. 9. 1996, pag. 10.⁽³⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).